

**COMUNE DI CERESOLE REALE**  
*Città metropolitana di Torino*

**REGOLAMENTO  
PARCHEGGI PUBBLICI  
A PAGAMENTO**

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 26/05/2021

## **SOMMARIO**

Articolo 1 - Oggetto.....
Articolo 2 – Regolamentazione generale della sosta.....
Articolo 3 – Titoli e orari della sosta.....
Articolo 4 - Modalità di pagamento .....
Articolo 5 - Tariffe .....
Articolo 6 - Esenzioni.....
Articolo 7 - Obblighi e Divieti .....
Articolo 8 - Danni.....
Articolo 9 - Vigilanza .....
Articolo 10 - Sanzioni.....
Articolo 11 - Controversie.....
Articolo 12 - Entrata in vigore .....

## **ARTICOLO 1 - OGGETTO**

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo e la gestione dei parcheggi non custoditi disponibilità dell'Amministrazione comunale gestiti dalla stessa, in veste di pubblica autorità direttamente sia mediante l'affidamento a terzi delle attività o parte di esse purché connesse alla gestione degli stessi.

## **ARTICOLO 2 – REGOLAMENTAZIONE GENERALE DELLA SOSTA**

1. I parcheggi oggetto della disciplina del presente regolamento sono tutte le aree di sosta presenti nel territorio comunale soggette al pagamento di una tariffa stabilita dall'Amministrazione comunale e individuate da apposita segnaletica orizzontale e verticale.
2. L'istituzione delle aree di sosta soggette a tariffa è deliberata dalla Giunta comunale secondo le prescrizioni dell'art. 7, comma 1, lett. f), e comma 9 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 10 (Codice della strada).
3. La disciplina della sosta avviene a mezzo ordinanza del Responsabile del Servizio di Polizia municipale che conterrà tutte le indicazioni in merito agli spazi, agli orari e ai giorni di vigore dell'ordinanza stessa.
4. Il servizio deve essere svolto secondo il calendario, gli orari e le tariffe indicate dall'Amministrazione comunale.
5. Gli orari dovranno essere esposti al pubblico.
6. I parcheggi di cui al presente regolamento potranno essere disciplinati in modo diverso con apposita ordinanza per necessità dettate da particolari condizioni atmosferiche, manifestazioni organizzate, promosse o patrociniate dall'Amministrazione comunale, lavori, etc.

## **ARTICOLO 3 – TITOLI E ORARI DELLA SOSTA**

1. La sosta nei parcheggi pubblici a pagamento è subordinata al possesso dell'idoneo titolo che può essere ottenuto a seguito di pagamento di una tariffa oraria e/o giornaliera.
2. La sosta nei parcheggi pubblici non costituisce dovere di custodia del veicolo ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di deposito e custodia.
3. Le zone di parcheggio a pagamento sono delimitate dall'apposita segnaletica verticale e orizzontale blu quando tecnicamente possibile. Le medesime possono essere altresì delimitate da sistemi di chiusura degli accessi e delle uscite dei veicoli.
4. L'orario e i giorni per il quale il pagamento è dovuto sono stabiliti con deliberazione della Giunta comunale.

#### **ARTICOLO 4 - MODALITÀ DI PAGAMENTO**

1. Il pagamento della tariffa per la sosta avviene mediante l'acquisto del biglietto orario, entro cinque minuti successivi dall'inizio della sosta, presso i distributori automatici installati nelle aree di sosta.

Il biglietto comprovante l'avvenuto pagamento dovrà essere esposto nella parte anteriore all'interno del veicolo e deve essere leggibile dal parabrezza in modo che sia inequivocabile la sua presenza.

2. L'utente verrà informato dell'accertamento di violazione mediante un avviso lasciato sul parabrezza del veicolo che conterrà le istruzioni utili per regolarizzare la posizione. La suddetta modalità di pagamento è ammessa solo per violazioni inerenti il prolungamento della sosta oltre il termine consentito. L'eventuale accertamento di altri tipi di violazione seguirà le regole imposte dal Codice della strada e/o altre leggi e regolamenti.

3. Il gestore (Amministrazione o concessionario) può prevedere il pagamento della tariffa per la sosta anche in forme diverse da quelle indicate al comma 1, purché:

- non determinino minore entrate o maggiori spese a carico dell'Amministrazione comunale;
- nelle zone di posteggio sia esposta idonea informazione agli utenti sulle modalità di pagamento e del controllo dell'avvenuto pagamento della tariffa.

#### **ARTICOLO 5 - TARIFFE**

Le tariffe di pagamento sono stabilite con deliberazione della Giunta comunale.

#### **ARTICOLO 6 - ESENZIONI**

Nei parcheggi è consentita la sosta gratuita ai seguenti soggetti:

- a) Veicoli dei diversamente abili provvisti dello speciale contrassegno rilasciato ai sensi del Codice della Strada (contrassegno invalidi);
  - b) forze dell'ordine in servizio;
  - c) Vigili del fuoco in servizio;
  - d) mezzi di soccorso in servizio;
  - e) automezzi comunali e di enti pubblici in servizio.
- Il contrassegno di cui alla lett. a) dovrà essere applicato sul cruscotto interno della propria autovettura. La mancata esposizione del citato contrassegno sarà sanzionata nei modi previsti dall'art. 7 del presente Regolamento.

#### **ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E DIVIETI**

Fatto salvo quanto previsto dal Codice della strada, gli utenti sono tenuti a:

- a) seguire il senso di circolazione indicato nella segnaletica;

- b) mantenere una velocità molto moderata e, in ogni caso, non superiore al passo d'uomo e da evitare intralcio e pericolo a persone o cose;
  - c) eseguire le manovre di accesso ai posti con molta cautela;
  - d) ricoverare il mezzo nei posti assegnati o liberi rispettando le norme della circolazione stradale e le indicazioni, all'interno degli stalli di sosta tracciati;
  - e) lasciare il veicolo in sosta con le portiere chiuse, il motore spento, perfettamente frenato e adottare ogni cautela per la sicurezza delle cose proprie e di terzi;
  - f) comportarsi con prudenza, prestando particolare attenzione ai pedoni eventualmente in transito;
  - g) rispettare la segnaletica orizzontale e verticale ivi apposta nonché le istruzioni affisse all'interno del parcheggio e le eventuali direttive fornite a voce dal personale addetto;
  - h) esporre il biglietto orario emesso dai parcometri o contrassegni di altre forme di pagamento o di esenzione al pagamento in corso di validità visibili dal parabrezza del veicolo;
- Fatto salvo quanto previsto dal Codice della strada, agli utenti è vietato:
- a) parcheggiare al di fuori delle strisce che delimitano ogni singolo posto;
  - b) sostare senza necessità nel parcheggio con il motore acceso;
  - c) ostacolare in qualsiasi modo il movimento e il funzionamento dei servizi;
  - d) sostare con l'automezzo lungo le aree e corsie d'accesso o di uscita;
  - e) effettuare qualsiasi travaso di carburante all'interno del parcheggio;
  - f) portare sostanze infiammabili ed esplosive o comunque pericolose nel parcheggio;
  - g) effettuare o far effettuare da altri la pulizia o il lavaggio dell'automezzo all'interno del parcheggio;
  - h) scaricare acqua, olio o altro materiale che possa sporcare e/o danneggiare il suolo, la vegetazione o altro all'interno dell'area delimitata del parcheggio;
  - i) usare i fari abbaglianti all'interno del parcheggio;
  - j) effettuare prove di guida;
  - k) produrre rumori molesti, azionare sirene e allarmi;
  - l) allontanarsi dal veicolo lasciando all'interno animali o minori;
  - m) campeggiare nel parcheggio salvo per i parcheggi destinati a tale finalità.

#### **ARTICOLO 8 - DANNI**

In caso di danni dovuti a urti, collisioni, incidenti, investimenti provocati dagli utenti all'interno del parcheggio, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato direttamente dal danneggiato nei confronti dell'utente che lo ha causato restando esclusa ogni responsabilità del carico dell'Amministrazione comunale e/o del gestore del parcheggio.

L'ente e/o il gestore del parcheggio non risponde dell'autovettura parcheggiata, né di quanto in essa contenuto né per incendio o furto della stessa.

## **ARTICOLO 9 - VIGILANZA**

L'Amministrazione comunale può esercitare, nelle forme e nei tempi che riterrà più opportuno, ogni forma di controllo e di vigilanza sul parcheggio avvalendosi, oltre che della Polizia municipale, di ausiliari alla sosta di cui all'art. 17, commi 132 e 133, legge 16 maggio 1997 n. 127, e all'art. 68 legge 23 dicembre 1999, n. 488, allo scopo specificatamente nominati Sindaco.

Il personale da adibire alle funzioni di prevenzione e accertamento della sosta deve essere in possesso dei seguenti requisiti per ottenere, da parte del Sindaco, la nomina e il conferimento del titolo di ausiliare del traffico:

- 1) diploma di scuola secondaria di primo grado;
- 2) assenza di condanne penali/provvedimenti dell'Autorità giudiziaria inibenti e/o interdetti all'esercizio di pubbliche funzioni;
- 3) attestati di partecipazione con profitto a corsi di qualificazione professionale ai sensi e gli effetti dell'art. 12 d.lgs. 285/92.

Gli ausiliari del traffico sono sottoposti alle direttive della Polizia municipale e dipendono strettamente da essa per gli assetti operativi.

## **ARTICOLO 10 - SANZIONI**

Le violazioni inerenti la sosta e la circolazione dei veicoli sono punite ai sensi del d.lgs. 285/92. Le violazioni alle altre norme del presente regolamento, se non previste da altre leggi, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da €.25,00 a €.500,00.

## **ARTICOLO 11 - CONTROVERSIE**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente Regolamento, compresa l'eventuale irrogazione delle sanzioni, tra il Comune di Ceresole Reale e gli utenti del parcheggio sarà risolta secondo la normativa vigente.

In ogni caso, per tutte le autovetture presenti durante le ore del servizio di parcheggio non custodito nelle aree a ciò adibite, valgono tutte le norme e le condizioni qui stabilite senza eccezione alcuna e ciò sia nei confronti dei relativi proprietari che dei conducenti o utilizzatori.

## **ARTICOLO 12 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni consecutivi dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Ceresole Reale.